

D.L. Sviluppo 2011: parzialmente in soffitta la scheda carburante

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 11 maggio 2011

una buona notizia per i contribuenti: gli acquisti di carburante effettuati direttamente con carta di credito non vanno più registrati sulla scheda carburante

La scheda carburante che si utilizza per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti passivi dell'IVA, nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, per effetto di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, lett. p, del D.L. Sviluppo, va parzialmente in soffitta.

Infatti, all'articolo 1 del D.P.R.n. 444/1977, recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

In pratica, viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda carburante nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Per chi, invece, continua ad utilizzare il contante, resta in vigore la cd. scheda carburante, la cui disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, fra l'altro con la Circolare n. 205/E del 12 agosto 1998.

[Scarica il documento allegato](#)

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l